



Prot. n. 1321/2010/SA

***Immigrati, espulsioni anche per i comunitari:
storia di una norma nata per essere trasgredita***

La questione della espulsione dei cittadini comunitari è un pessimo esempio di come si possa impunemente violare una norma senza per questo incorrere in sanzioni, esempio dato questa volta dalle stesse istituzioni comunitarie.

La direttiva n. 38 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, fu approvata per raccogliere in un unico testo il complesso corpus legislativo esistente nel settore del diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri che era disciplinato da regolamenti e ben nove direttive¹.

Secondo la direttiva per i soggiorni inferiori a tre mesi qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di recarsi in uno Stato membro munito semplicemente di una carta d'identità o di un passaporto validi, senza che possa essere imposto alcun visto di uscita o di ingresso.

Nei casi in cui invece il soggiorno si prolunghi oltre i tre mesi la stessa direttiva dispone alcune condizioni (art. 8). La prima è che il cittadino comunitario abbia un lavoro, sia esso subordinato o autonomo, la seconda, di conseguenza, che disponga di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione in caso di malattia al fine di non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno.

Nonostante non sia necessario il permesso di soggiorno per i cittadini dell'Unione tuttavia è previsto che lo Stato membro ospitante possa chiedere al cittadino l'iscrizione presso le autorità competenti entro un periodo che non può essere inferiore a tre mesi dal suo ingresso. L'attestato di iscrizione viene immediatamente rilasciato dietro presentazione di una carta di identità o un passaporto validi e di una prova che ricorrono le condizioni citate sopra.

Tutti i cittadini dell'Unione titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, così come i loro familiari, godono inoltre di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nei settori d'applicazione del trattato. Tuttavia, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale nei primi tre mesi di soggiorno a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi né ai loro familiari. Gli Stati membri non sono tenuti a concedere, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti.

Dunque la direttiva europea dispone che poter stare stabilmente in un Paese membro il cittadino europeo deve avere un lavoro, un reddito e un'abitazione, se non li ha può stare 90 giorni e non oltre. Oggi chi non rispetta queste regole di fatto rimane impunito perché gli Stati non hanno gli

¹ regolamento (CEE) n. 1612/68 e le direttive [64/221/CEE](#), [68/360/CEE](#), [72/194/CEE](#), [73/148/CEE](#), [75/34/CEE](#), [75/35/CEE](#), [90/364/CEE](#), [90/365/CEE](#) e [93/96/CEE](#).

strumenti per poter applicare la direttiva. Si tratta in sostanza di una lacuna normativa che va necessariamente colmata, non avendo senso avere una norma e nessuna sanzione nel caso questa venga violata.

Per questo motivo il Ministro chiederà ancora, nel prossimo incontro della Commissione europea, di prevedere sanzioni che possano far rispettare le regole e di «creare un sistema legislativo uniforme a livello europeo in modo che tutti i Paesi abbiano stesse regole e stesse norme».

Dott.ssa Susanna Anvar

Settore Giustizia
Segreteria Poltica Federale Lega Nord